

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 10/09/2018 Prot.: 0020075 Titolario 2.6

CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 393
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan,
Silvia Rizzotto, Nicola Ignazio Finco, Roberto Ciambetti, Alberto
Semenzato e Alberto Villanova relativa a: "DISCIPLINA
DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE
DELLE FARMACIE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Giampetti)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il dirigente capo
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valentini)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 393

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Rizzotto, Finco, Ciambetti, Semenzato e Villanova

**DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE
FERIE DELLE FARMACIE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 agosto 2018.

DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la presenza diffusa sul territorio delle farmacie rappresenta un importante e imprescindibile presidio sanitario a tutela della salute dei cittadini.

La proposta di legge regionale in esame è finalizzata al riordino della normativa regionale vigente in materia di turni e orari di servizio delle farmacie sul territorio regionale in ottemperanza dei principi generali enunciati dal comma 11 della legge 27/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizione urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

La presente proposta di legge disciplina quindi, l'orario di apertura e chiusura delle farmacie, nonché i turni diurni, notturni e festivi, attribuendo all'Azienda ULSS la facoltà dei suddetti turni al fine di garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza.

In particolare sono stati rivisti le modalità del servizio notturno e i turni di servizio; con queste modifiche le farmacie aperte per turno di servizio "a chiamata" effettuano la propria prestazione solo al cittadino che sia fornito di regolare prescrizione medica o nei casi di effettiva necessità: pertanto, con riferimento all'articolo 6, comma 2, riguardante il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano e all'articolo 7, comma 1, riguardante il servizio notturno, l'unico servizio svolto è quello "a chiamata". La modifica del contingente consente di usufruire del servizio "a chiamata" anche per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione. Il ragionamento prende le mosse dallo stato di effettiva necessità che caratterizza la richiesta di un farmaco poiché in tali evenienze diviene ineludibile il tempestivo intervento del farmacista. Al riguardo si evidenzia quanto sostenuto da Cassazione Penale con Sent. N. 46755/2012: "l'ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all'articolo 331 c.p." (la Corte ha riconosciuto la responsabilità del titolare di una farmacia di turno che, nel corso dell'intervallo pomeridiano, non aveva ottemperato alla richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di ricetta e che necessitava l'acquisto di tachipirina per stati febbrili elevati).

Altro aspetto fondamentale di questa proposta di legge riguarda l'attività di comunicazione. In particolare al fine di agevolare l'individuazione delle farmacie, la nuova legge regionale rende obbligatoria l'esposizione di un cartello indicatore allo scopo di rendere reperibili le farmacie di turno in ordine di vicinanza con denominazione, indirizzo e numero di telefono per contattare il farmacista in reperibilità. Sempre con riferimento all'attività di comunicazione ogni azienda AULSS dovrà inoltre attivare un portale informativo web o una sezione del portale aziendale tutta dedicata a fornire informazioni ai cittadini in merito alle farmacie ed ai loro turni.

DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.

2. Gli orari e i turni delle farmacie stabiliti dalla presente legge, costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e dell'articolo 1, comma 165 della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il livello minimo di servizio che ciascuna farmacia deve obbligatoriamente assicurare.

Art. 2 - Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni.

1. Ogni Azienda ULSS attiva un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, finalizzato a fornire informazioni ai cittadini relative al servizio farmaceutico.

2. Il portale contiene le informazioni aggiornate sui turni delle farmacie, con indicati per ciascuna denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità nonché le informazioni sulle ferie e altre informazioni ritenute utili, inclusa l'indicazione di eventuali farmacie che adottino stabilmente un orario di apertura continuativa nelle 24 ore o che risultano chiuse per motivi particolari ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3 - Orario delle farmacie.

1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario minimo di apertura pari a quaranta ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa e possono rimanere chiuse durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, nonché durante le ferie annuali disciplinate all'articolo 4 e il Santo Patrono.

2. È facoltà delle farmacie comunicare alle Aziende ULSS, nei termini dalle stesse indicati ai fini della definizione dei turni, orari giornalieri aggiuntivi da effettuare nel corso dell'anno solare, eventualmente anche diversificati nei due periodi estivi/invernali, nonché eventuali aperture annue aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente legge siano esse riferite ai giorni festivi, alle domeniche o al Santo Patrono.

3. L'orario giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell'ambito dell'orario settimanale, è determinato dalle competenti Aziende ULSS, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'articolo 14, comma 6 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" e dell'ordine dei farmacisti, competente per territorio.

4. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di 2 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere previa autorizzazione della competente Azienda ULSS.

Art. 4 - Ferie annuali delle farmacie.

1. Le farmacie possono usufruire, nell'arco dell'anno solare, di un periodo massimo di ferie pari a trenta giorni, da comunicare all'Azienda ULSS entro il 31 marzo per le successive verifiche in ordine al rispetto della continuità del servizio e approvazione.

2. Fatte salve le chiusure autorizzate ai sensi dell'articolo 5, la chiusura per ferie delle farmacie avviene per periodi non inferiori ad una settimana.

Art. 5 - Chiusura per motivi particolari.

1. In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo PEC, all'Azienda ULSS e all'ordine dei farmacisti, competenti per territorio.

2. Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall'Azienda ULSS competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all'articolo 14, sesto comma della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" e secondo le norme del Testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo PEC, all'Azienda ULSS e all'ordine dei farmacisti.

Art. 6 - Turni di servizio.

1. L'Azienda ULSS, previa acquisizione del parere della commissione ex articolo 14, comma 6 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica", stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. I Comuni contermini possono richiedere all'Azienda ULSS che i turni siano organizzati tra le farmacie territorialmente afferenti agli stessi.

2. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:

- a) durante l'intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;
- b) durante le festività infrasettimanali, le eventuali chiusure per riposo feriale, le festività domenicali a turno e a battenti aperti secondo l'orario di cui all'articolo 3;
- c) durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, in qualunque giorno feriale o festivo a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00,

ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi dalle ore 20.00 e a chiamata, con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.

3. I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'Azienda ULSS e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Aziende ULSS limitrofe.

Art. 7 - Modalità del servizio notturno.

1. Il servizio farmaceutico notturno è assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d'immediato intervento.

2. Il diritto di chiamata notturna di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina.

3. Il farmacista che svolge il turno notturno stabilito dall'Azienda ULSS ha l'obbligo di dispensare i medicinali di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Il diritto addizionale di chiamata di cui al comma 2 è a carico dell'Azienda ULSS qualora il cittadino sia munito di regolare prescrizione medica rilasciata secondo le modalità stabilite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private, negli altri casi spetta al cittadino corrispondere al farmacista il diritto addizionale.

Art. 8 - La chiamata.

1. Agli effetti della presente legge per chiamata si intende:

- a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare prescrizione medica rilasciata secondo le modalità stabilite dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con le Farmacie Pubbliche e Private;
- b) la chiamata formulata dal cittadino nei casi di effettiva necessità per: medicinali per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione; dispositivi medici; latte e alimenti per la prima infanzia; prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

Art. 9 - Cartello indicatore.

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello indicante, in ordine di vicinanza, le farmacie di turno con denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.

Art. 10 - Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 "Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie".

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Finalità..... | 3 |
| Art. 2 - Portale informativo sanitario e pubblicizzazione dei turni. | 3 |
| Art. 3 - Orario delle farmacie..... | 3 |
| Art. 4 - Ferie annuali delle farmacie. | 4 |
| Art. 5 - Chiusura per motivi particolari. | 4 |
| Art. 6 - Turni di servizio. | 4 |
| Art. 7 - Modalità del servizio notturno. | 5 |
| Art. 8 - La chiamata. | 5 |
| Art. 9 - Cartello indicatore..... | 5 |
| Art. 10 - Abrogazione. | 5 |

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ.

Art. 11 - Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria (32) (39)

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio

farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:

a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolari di farmacia rurale sussidiata;

c) titolari di farmacia soprannumeraria;

d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c). Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. (33)

4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una

commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.

5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298:

a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni (34).

6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma. (35)

7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata.

Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. (36)

8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.

10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione».

12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il

sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione. (40)

13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse.

14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

[17. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale. (37) (38)]

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

(32) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(33) Comma così modificato dall'art. 23, comma 12-duodevicies, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(34) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 12-duodevicies, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(35) Comma così modificato dall'art. 23, comma 12-duodevicies, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, dall'art. 7, comma 2-bis, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(36) Comma così modificato dall'art. 23, comma 12-duodevicies, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 1, comma 163 L. 4 agosto 2017, n. 124.

(37) Comma così modificato dall'art. 23, comma 12-duodevicies, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(38) Comma abrogato dall'art. 1, comma 589, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(39) Vedi, anche, l'art. 23, comma 12-septiesdecies, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(40) Vedi, anche, l'art. 15, comma 11-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Legge 24 marzo 2012, n. 27

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-
LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA
COMPETITIVITÀ.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.

Legge 04 agosto 2017, n. 124

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA.

Art. 1

.....
165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei

farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio

.....

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189

Nota all'articolo 3

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (BUR n. 36/1980) [sommario] [RTF]
NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA.
(1)

Art. 14 - (Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie)

Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli comunali, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Entro il termine fissato dalla Giunta regionale i consigli comunali adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e all'ordine provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.

I termini indicati sono perentori.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di:

- a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;
- b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
- c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
- e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;
- f) erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di 30 giorni.

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett. c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede; dal responsabile dell'ufficio per il servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura il relativo supplente.

(1) Per quanto riguarda le farmacie vedi anche la legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 .

Legge 08 novembre 1991, n. 362
NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1991, n. 269.

Legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 (BUR n. 57/1993)
NORME DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362,
SUL RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO

Nota all'articolo 5

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (BUR n. 36/1980) [sommario] [RTF]
NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI
VIGILANZA SULLE FARMACIE E PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA.
(vedi nota 3)

Nota all'articolo 6

Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (BUR n. 36/1980) [sommario] [RTF]
NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI
VIGILANZA SULLE FARMACIE E PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA.
(vedi nota 3)

Nota all'articolo 8

Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 (BUR n. 97/1994)
DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE
DELLE FARMACIE